Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3409

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARITATI, NEROZZI, TOMASELLI, ADAMO, ANDRIA, BIONDELLI, BUBBICO, CASSON, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, Marco FILIPPI, GRANAIOLA, LEDDI, MARINARO, MUSI, PASSONI, PERDUCA, PIGNEDOLI, SANNA, SCANU e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2012

Norme per la riduzione dei tempi e l'efficiente trattazione dei procedimenti inerenti a violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a garantire una trattazione rapida, efficace e soddisfacente dei procedimenti, civili e penali, inerenti a violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro.

In questa prospettiva, l'articolo 1, nel novellare l'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dispone che le cause per il risarcimento del danno subito a causa di violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, debbano essere trattate con priorità rispetto alle altre, al fine di garantire una celere definizione dei relativi giudizi. Si tratta di una norma in un certo senso parallela rispetto a quella di cui all'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito penale, secondo cui i procedimenti penali per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro devono essere trattati con priorità rispetto agli altri.

L'articolo 2 impone di garantire la presenza, in ciascun ufficio giudiziario, di una quota di magistrati specializzati nei procedimenti – civili e penali – per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, al fine di assicurare che vi sia sempre personale magistratuale dotato della particolare competenza professionale richiesta da tali cause, spesso molto complesse.

L'articolo 3 – sul modello dell'articolo 147 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – consente al giudice, civile e penale, di ordinare la provvisoria liquidazione del danno determinato da violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato, così da garantire una immediata forma di tutela alle vittime di tali illeciti.

In considerazione della particolare importanza della materia trattata, si auspica la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

1. All'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le parole: «dando la precedenza», sono inserite le seguenti: «a quelle inerenti il risarcimento del danno determinato da violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro,».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 7-*bis *dell'ordinamento giudiziario)*

1. All'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis*, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione delle suddette tabelle è in ogni caso assicurata la presenza, in ciascun ufficio requirente e giudicante, di magistrati specializzati nella trattazione di procedimenti, civili e penali, inerenti a violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro».

Art. 3.

(Stato di bisogno del danneggiato)

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa della violazione delle norme relative alla pre-

venzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del convenuto o dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.

4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

€ 1,00